

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Livi Galloni - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 1/2022

Speciale Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) - Principali novità

Si fornisce di seguito una sintesi delle principali novità in materia fiscale e di agevolazioni contenute nella Legge di Bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2021 ed in vigore dall'1.1.2022.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"	Viene prevista una riforma dell'IRPEF che prevede: • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR; • la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR; • la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione". Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate: • fino a 15.000,00 euro, 23%; • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 25%; • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 35%; • oltre 50.000,00 euro, 43%. In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate: • fino a 15.000,00 euro, 23%; • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 27%; • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 38%; • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 41%; • oltre 75.000,00 euro, 43%. Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa: • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati; • ai redditi derivanti da pensioni; • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Argomento	Descrizione
segue	Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR. Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese"). Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare: • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda; • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui. Decorrenza delle nuove disposizioni Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali	A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti: • attività commerciali; • arti e professioni. Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti). Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa: • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011; • siano privi di autonoma organizzazione

Argomento	Descrizione
	Ultimi adempimenti relativi al 2021 Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora: • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022; • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.
Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF	Viene differito, con lo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale Irpef con i nuovi scaglioni, al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale. Analogamente, sempre entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale Irpef. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 trasmetteranno i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it
Sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo	Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021 convertito: • le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari"); • non sono più esercitabili le opzioni <i>Patent box</i> con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi; • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110% (prima era il 90%); • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il <i>know how</i>; • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. Credito d'imposta per i beni materiali "4.0" Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0" Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto: • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Argomento	Descrizione
	- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; - per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. In particolare: - il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; - il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; - per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto: - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; - per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; - per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021	Intervenendo sull'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2021, per i soli soggetti che nell'esercizio non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali	Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Incentivo alle aggregazioni aziendali	Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Argomento	Descrizione
	imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE, entro il limite massimo dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a: • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022; • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga	Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il <i>sismabonus</i> di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater ¹ dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.
	Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

Argomento	Descrizione
<i>Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</i> segue	• al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati: – da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); – da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”); – da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare: • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale; • nell’introduzione, nel co. 13-<i>bis</i> dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute; • nella specificazione, sempre nel co. 13-<i>bis</i> dell’art. 119, che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il <i>bonus</i> facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
<i>Nuova detrazione per le barriere architettoniche</i>	Viene introdotto un <i>bonus</i> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare: • spetta nella misura del 75%; • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;

Argomento	Descrizione
	• deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari; • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari. Anche questo nuovo <i>bonus</i> edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.
Proroga del c.d. "bonus facciate"	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "<i>bonus facciate</i>"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.
Proroga del c.d. "bonus verde"	È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "<i>bonus verde</i>" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta: • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024; • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici	In relazione al <i>bonus</i> colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <i>bonus</i> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.
Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito	Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022: • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi;

Argomento	Descrizione
	• amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali); • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio; • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
Detrazione IRPEF per i giovani inquilini	Per effetto della sostituzione del comma 1.ter dell’articolo 16, Tuir, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF	Viene prorogata anche al 2022, modificando l’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, l’esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla relativa previdenza agricola.
Potenziamento degli investimenti in PIR	Modificando l’articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 232/2016 e l’articolo 13-bis, comma 4, D.L. 124/2019, vengono incrementati i limiti di investimento nei PIR (piani di individuali di risparmio) nelle seguenti misure: - per quelli costituiti fino al 31 dicembre 2019, il limite annuale sale a 40.000 euro (prima erano 30.000 euro) e quello complessivo a 200.000 euro (prima era 150.000 euro); - per quelli costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati vengono esclusi i vincoli di cui all’articolo 1, comma 112, L. 232/2016, ai sensi del quale: 1. ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR "ordinario", e di un solo PIR costituito ex articolo 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019; 2. ciascun PIR non possa avere più di un titolare.
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione o rimborsabili	Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, di crediti di imposta e contributi compensabili o rimborsabili, è elevato a 2 milioni di euro.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Argomento	Descrizione
Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio	In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista: - la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista; - l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento. Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento	Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni. Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.
Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti	Le somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti. Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare.
Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero	Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
Aggi di riscossione - Riforma	Si prevede di riformare, dall'1.1.2022, l'aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale. Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l'aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza. Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.
	Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con

Argomento	Descrizione
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)	continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli <i>under 36</i>	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età, che dunque è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti <i>under 36</i> anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste: • nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; • nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-<i>bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Accesso al fondo di garanzia per la prima casa È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti <i>under 36</i>, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.
IMU - Riduzione per i pensionati residenti all'estero	Per il solo anno 2022, viene stabilito che l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%.
Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati digitali	Viene estesa all'anno 2022 l'operatività dell'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"	È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2023 dell'efficacia delle disposizioni relative: • all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax"); • all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax"). •
	Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese. Fondo di Garanzia PMI È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

Argomento	Descrizione
Misure per il sostegno al credito delle imprese <i>segue</i>	- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020); - la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020). Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-<i>bis</i> del DL 23/2020). Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue: - l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro; - la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo); - le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%. Garanzia SACE Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020). Garanzia green Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
Imprenditoria femminile	Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
Bonus TV	Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.
Incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli	Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT).
	È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

Argomento	Descrizione
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)	• lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020; • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per: • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro; • mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Nuovo importo finanziabile con microcredito	È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre: • l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro. Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno	Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’intensità di aiuto maggiore.
Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua	Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.
Credito d’imposta per l’attività fisica adattata	Viene riconosciuto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per le spese sostenute per fruire dell’“attività fisica adattata”.
Credito d’imposta per sistemi di accumulo	Viene previsto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Credito d’imposta per il contrasto della povertà educativa minorile	È esteso al 2024 il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati, nei confronti delle fondazioni bancarie che sostengono il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Conclusione del programma di cashback	Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Argomento	Descrizione
Card cultura diciottenni	A partire dall'1.1.2022, è prevista l'assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti residenti in Italia, nell'anno del compimento del 18° anno di età. La card cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare: • biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; • libri; • abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale; • musica registrata; • prodotti dell'editoria audiovisiva; • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. La card è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera. Le somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Legnano, 18 gennaio 2022

Studio Giuliano